Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE, REGISTRO DI CARICO E SCARICO E MUD: LA SCELTA DELL'UNITA' DI MISURA NELL'INDICAZIONE DELLE QUANTITA'

A cura dell'ing. Giovanni Maione

Rimediando a quello che pareva essere un errore contenuto nelle istruzioni per la compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti, l'art. 190, comma 9, del Dlgs 152/06 dispone che *"Nell'allegato C1, sezione III, lettera c), del decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, dopo le parole: «in litri» la congiunzione: «e» è sostituita dalla disgiunzione: «o»"*. Pertanto sui registri risulta ora definitivamente chiarito che le quantità vanno liberamente annotate scegliendo tra *"kg o litri o metri cubi"*. In precedenza l'indicazione in metri cubi era sempre obbligatoria sia che si adoperassero i kg, sia che si adoperassero i litri. E' opportuno aggiungere che l'applicazione letterale della norma è stata sistematicamente disattesa per cui, in concreto, non si riscontrava mai, sui registri, la doppia annotazione (kg – metri cubi, litri – metri cubi). Si noti, per inciso, che l'indicazione della quantità in litri e metri cubi è inutilmente ridondante, dal momento che le unità di misura sono le medesime a meno di un fattore di scala (come se di una cravatta si dicesse che costa 30 euro ed anche 3.000 centesimi)[1].

Ad un più attento esame, tuttavia, si ravvisano nella previgente formulazione elementi di logicità che vengono invece a mancare nell'attuale disposto e che, in termini generali, minano ulteriormente il requisito della tracciabilità del ciclo dei rifiuti. A parere dello scrivente, infatti, la *ratio* originaria era la seguente: l'annotazione sul registro della quantità in kg o litri discende dal sistema stesso in quanto sul formulario che accompagna i rifiuti sono contemplate solo queste due possibilità. A quale scopo, dunque, richiedere l'ulteriore indicazione in metri cubi?

[1] Si ritiene che l'intento del legislatore fosse quello di agevolare l'indicazione per piccole quantità di rifiuti liquidi. In questo caso, infatti, l'annotazione in metri cubi richiede la scrittura di numeri con più cifre decimali aumentando, dunque, la possibilità di errore. L'annotazione in metri cubi, invece, meglio si presta alla stima di cumuli di rifiuti, anche non allo stato liquido, in assenza di sistemi di pesatura.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Su un piano pratico ed operativo, l'indicazione obbligatoria dei metri cubi può risultare utile per verificare a ritroso, dall'analisi del registro, la formazione di cumuli eccedenti i limiti di legge sul deposito temporaneo. Infatti il discrimine individuato dal legislatore tra le ipotesi di deposito temporaneo e, a seconda dei casi, stoccaggio abusivo o deposito incontrollato, si fonda sul volume dei rifiuti in giacenza e non sul loro peso. Qualora venga effettuata l'annotazione dei metri cubi per ciascuna partita di carico in entrata ed in uscita è possibile rilevare, in sede di verifica *ex post*, eventuali violazioni di legge per i produttori che abbiano optato per l'allontanamento dei rifiuti con cadenza oltre i tre mesi per i rifiuti non pericolosi e due mesi per i rifiuti pericolosi.

Ulteriori conferme in tal senso derivano da una lettura critica del DM 148/98 e, segnatamente, dal confronto tra il mod. A (riservato a produttori, trasportatori, smaltitori, recuperatori ed intermediari e commercianti con detenzione) ed il mod. B (riservato agli intermediari e commercianti senza detenzione). Mentre nel primo modello, come già detto, è prevista anche l'annotazione dei metri cubi, nel secondo, invece, le quantità possono essere annotate soltanto in kg e litri. Questa apparente contraddizione nell'ambito della medesima fonte, trova invece una logica spiegazione alla luce della interpretazione testé fornita, dal momento che per soggetti che non detengono materialmente il rifiuto non ha alcun significato un controllo formale sulle caratteristiche quantitative del deposito temporaneo. Il DM 2 maggio 2006[2], reso inefficace perché non sottoposto alla preventiva verifica della Corte dei Conti, introducendo nel mod. B-2 l'indicazione in metri cubi[3], ripristina una formale coerenza interna che, in realtà, non ha motivo di essere, a conferma della constatazione che lo spirito originario della disposizione è andato definitivamente perduto.

Con riferimento all'attuale regolamentazione, invece, un'analisi del genere si presenta particolarmente complessa e, in mancanza di ausili informatici, richiede oneri computazionali tali da scoraggiare un'attività sistematica in tal senso. Essa infatti deve passare necessariamente attraverso la definizione dei pesi specifici delle varie tipologie di rifiuti che, salvo rari casi, risultano

[2] *"Approvazione dei modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 195, commi 2, lettera n), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*. (Gazzetta ufficiale 10 maggio 2006 n. 107)

[3] In realtà la norma palesa evidenti contraddizioni. Infatti nel modello B-2 di cui all'allegato B (riservato agli intermediari e commercianti non detentori) è stata aggiunta la voce *"metri cubi"* mentre nella descrizione tecnica di cui all'allegato C-2 si fa riferimento ad un inesistente mod. B, ed al punto II, lett. b) è prescritto di indicare *"la quantità di rifiuti (in kg o in litri)"*.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

di non agevole determinazione, presentano un range di variabilità molto ampio e, pertanto, difficilmente potrebbero costituire un elemento di prova in sede di giudizio. Senza contare che in queste conversioni intermedie, da misure di volume a misure di peso e viceversa, potrebbero annidarsi subdole attività di occultamento dei rifiuti le quali, per le già richiamate motivazioni, molto difficilmente potrebbero essere rilevate da un'analisi formale della documentazione amministrativa.

Non si comprendono, inoltre, considerato che il modello conforme di formulario prevede solo l'indicazione in kg e litri, le ragioni che potrebbero giustificare l'indicazione della quantità in metri cubi sul registro di carico e scarico, come suggerirebbe la lettura del revisionato DM 148/98, che oggi le pone su un piano di libera scelta. In linea teorica essa potrebbe rendersi necessaria nei casi in cui il movimento è esente da formulario ed i rifiuti non siano stati pesati. Si tratta, a ben vedere, di ipotesi marginali. Sul punto, poi, è opportuno sottolineare che la stima del peso può sempre essere effettuata con una certa accuratezza anche in assenza di sistemi di pesatura e che, da un punto di vista tecnico, l'indicazione in litri è del tutto equivalente a quella in metri cubi. In definitiva si ritiene che tale unità di misura, assente negli altri documenti di sistema, e che, dunque, richiede continue conversioni nel passaggio da un documento all'altro, potrebbe tranquillamente essere abbandonata.

Peraltro, se è vero, a mente dell'art. 190 del Dlgs 152/06, che l'obbligo del registro di carico e scarico è posto *"ai fini della comunicazione annuale al Catasto"*, se ne deduce che, nel caso in cui le annotazioni sul registro siano effettuate in metri cubi non è possibile la successiva compilazione del MUD. Il quale, come noto, prevede l'indicazione delle quantità esclusivamente in kg (o t). L'evidente mancanza di coordinamento tra le norme è schematizzata nella seguente tabella:

	Formulario	**Registro c/s – Mod. A**	**Registro c/s – Mod. A**	**MUD**
Kg	SI	SI	SI	SI
Litri	SI	SI	SI	NO
Metri cubi	NO	SI	NO	NO

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Pur condividendo l'esigenza di uniformità nella scelta delle unità di misura, non si ritiene che la soluzione da perseguire sia quella prospettata nel caducato DM 2 maggio 2006. Il quale, prescrivendo che *"spetta al produttore scegliere l'unità di misura, che dovrà essere mantenuta dal trasportatore fino al recuperatore o allo smaltitore"*, chiude il cerchio su ogni singola partita di rifiuti, lasciando irrisolto il problema a livello generale ed anzi aggravandolo in quanti i vari soggetti coinvolti, dovendo conformarsi alla scelta iniziale operata dal produttore dei rifiuti, si troveranno nell'impossibilità di presentare la comunicazione annuale al Catasto.

Non da ultimo giova ricordare che il regime autorizzatorio nella gestione dei rifiuti individua dei limiti alla capacità di trattamento dei soggetti coinvolti nella filiera (trasportatori, smaltitori, recuperatori) e che tale limite è espresso attraverso l'indicazione di quantità massime, generalmente indicate come tonnellate all'anno. Detti valori sono richiamati all'interno dei provvedimenti stessi ovvero, per le attività soggette ad iscrizione, sono correlati alla classe di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali. In assenza dell'indicazione del peso sui registri di carico e scarico non è dunque neppure possibile la verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione. Illecito sanzionato, come noto, dall'art. 256, comma 4, del Dlgs 152/06.

In definitiva si ritiene che l'indicazione del volume si configuri come un elemento integrativo e non sostitutivo del peso, il quale, per come è delineato l'attuale sistema, non può comunque essere omesso.

Giovanni Maione

Pubblicato il 6 gennaio 2008

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248